

Proponente: 31.A
Proposta: 2023/1881
del 25/10/2023



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 1150
del 27/10/2023

**GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E
DELL'ORGANIZZAZIONE**

Dirigente: GIUBBANI Dr.ssa Battistina

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART. 30 D.LGS. 165/2001 E SS.MM.II. CON LE MODALITÀ DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 124 L. 145/2018 PER L'UTILIZZO CONGIUNTO, TEMPORANEO E A TEMPO PARZIALE DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO DIPENDENTE A CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 110 D.LGS. 267/2000 DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA A FAVORE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE

Poiché la presente determinazione, oggetto di pubblicazione all'Albo Pretorio, contiene dati personali oggetto di protezione, nel tempo, del cosiddetto "diritto all'oblio", la persona interessata verrà indicata all'interno del provvedimento con le sole iniziali del cognome e del nome. Il soggetto interessato sarà meglio generalizzato all'interno della Relazione Allegata al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante non pubblicabile, al fine del principio di pertinenza non eccedenza e nel rispetto della tutela, nel tempo, del diritto all'oblio dell'interessato.

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 124 della L. 30 dicembre 2018, n. 145 prevede: *"Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004."*;
- il testo normativo citato prevede pertanto che gli enti locali, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza;
- nel merito del richiamo all'articolo 14 del CCNL 22 gennaio 2004 personale non dirigente comparto EE.LL., la dottrina giuscontabile in via interpretativa chiarisce che la predetta "assegnazione" si sostanzia in una forma di *"... scavalco condiviso", il quale non perfeziona un'assunzione a tempo determinato, ma si configura come uno strumento duttile di utilizzo plurimo e contemporaneo del dipendente pubblico, senza ulteriori costi per le amministrazioni beneficiarie rispetto all'espletamento del normale orario di lavoro con vincolo di esclusività"* (ex alteris: Corte dei conti, Sez. Lombardia, deliberazione n.414/2013);
- conseguentemente, la fattispecie in esame non è soggetta ai limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito con L. 122/2010, in materia di assunzioni flessibili, in quanto gli istituti del comando e del distacco, a cui la medesima fattispecie è riconducibile, *"non comportano in generale alcun aumento di spesa di personale nell'ambito della spesa pubblica globale e per di più sortiscono l'ottimale effetto di favorire una più efficiente distribuzione del personale sul territorio, con verosimili positive ricadute sui risultati della gestione amministrativa"* (Corte dei conti, Sez. Lazio, deliberazione n. 33/2012);

VISTO:

- quanto disposto dall'articolo 30 comma 2-sexies D.Lgs. 165/01: *"Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto."*;
- nonché il CCNL 2019/2021 FUNZIONI LOCALI, che all'art 23 comma 8 disapplica e sostituisce l'art. 14 del CCNL 22.01.2004, nonché l'art. 17, comma 6, del CCNL 21.05.2018 e riscrive la disciplina contrattuale dell'utilizzo condiviso di personale, definendo gli obblighi reciproci degli enti convenzionati come segue:
"...1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura

come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.

2. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione.

3. La contrattazione collettiva integrativa dell'ente utilizzatore può disciplinare, con oneri a carico del proprio Fondo, forme di incentivazione economica e di riconoscimento di trattamenti accessori collegati alla prestazione a favore del personale assegnato a tempo parziale, secondo la disciplina dell'art. 80 (Fondo risorse decentrate: utilizzo) del presente CCNL.

4. Al personale utilizzato a tempo parziale compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nell'art. 57 (Trattamento di trasferta) del presente CCNL.

5. Nelle ipotesi di conferimento di incarico di EQ di cui all'art. 16 del presente CCNL, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, secondo la disciplina già prevista dall'art. 22, comma 6 del presente CCNL, le retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e specificato: - l'ente di provenienza continua a corrispondere, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti; nella rideterminazione dei relativi valori dovrà comunque tenersi conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa. - al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, l'ente utilizzatore può, altresì, corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita, di importo non superiore al 30% della stessa, anche in eccedenza al limite complessivo di cui all'art. 17, comma 2; per finalità di cooperazione istituzionale, ai relativi oneri può concorrere anche l'ente di provenienza, secondo quanto stabilito nella convenzione; tali oneri sono comunque a carico delle risorse di cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione), stanziato presso ciascun ente.

... ;

CONSIDERATO che:

- il dipendente a tempo indeterminato con profilo di Funzionario Tecnico (Area FEQ), assegnato al Servizio Cura della Città, Ing. **M.M.** - meglio identificato nella Relazione Allegata che costituisce parte integrante non pubblicabile del presente provvedimento - è stato collocato in aspettativa non retribuita ex art. 110 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 dal Comune di Reggio Emilia con DD n. 1351 di R.U.A.D. del 08.08.2023, a decorrere dal 28 agosto 2023 per la durata di due anni salvo eventuali proroghe, in ragione di un incarico ai sensi del 1° comma del medesimo articolo conferito dalla Provincia di Reggio Emilia;
- al momento del collocamento in aspettativa il dipendente stava svolgendo le funzioni di Direzione lavori dell'opera COSTRUZIONE DELLA NUOVA VIABILITA' TRA VIA DELLA REPUBBLICA (S.S. 63) E VIA BEDESCHI, DENOMINATA "BRETTELLA DI RIVALTA" nonché di collaudo delle OPERE DI COMPLETAMENTO ED AMPLIAMENTO PARCHEGGI STAZIONE MEDIOPADANA;
- il Dirigente responsabile chiede di continuare ad avvalersi del contributo dell'Ing. M.M. nei compiti di cui al punto precedente fino al completamento delle opere citate motivando la suddetta necessità, come è facile intuire, con le difficoltà organizzative, la rilevanza dei progetti e le conoscenze che il dipendente in parola ha sui progetti stessi, al fine di rispettare le scadenze e di onorare gli impegni assunti con la medesima Provincia di Reggio Emilia nell'"ACCORDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE PER L'ACCESSIBILITA' AL TERRITORIO DEL COMUNE CAPOLUOGO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA. VARIANTI ALLA S.S. 63: BRETTELLA DI RIVALTA E COLLEGAMENTO DELLA VARIANTE DI CANALI CON VIA DEL BURACCHIONE, atto sottoscritto il 24.05.2019" dove all'art. 8 è opportunamente previsto che "gli Enti sottoscrittori si impegnano a fornire la più ampia collaborazione nelle varie fasi del procedimento per l'attuazione degli interventi";
- che il tempo lavoro stimato per i compiti richiesti nei predetti ruoli è il seguente:
 - in relazione alla Direzione lavori dell'opera COSTRUZIONE DELLA NUOVA VIABILITA' TRA VIA DELLA REPUBBLICA (S.S. 63) E VIA BEDESCHI, DENOMINATA "BRETTELLA DI RIVALTA", dove la fine lavori è stimata entro i prossimi tre mesi - almeno 2 giornate di lavoro al mese per un totale di almeno 6 giornate entro i prossimi 3 mesi;
 - per il Collaudo delle OPERE DI COMPLETAMENTO ED AMPLIAMENTO PARCHEGGI STAZIONE MEDIOPADANA, dove la fine lavori è già attuata ed il collaudo è previsto

entro la fine dell'anno 2023 – almeno 1 giorno di lavoro al mese per un totale di almeno 3 giornate entro i prossimi 3 mesi;

- che il dipendente di che trattasi ha manifestato la propria disponibilità all'impegno così qualificato e quantificato;

VALUTATO che, in ragione degli interessi convergenti sulla medesima opera, sia opportuno procedere con urgenza alla stipula di una convenzione ai sensi delle norme richiamate in premessa, al fine concludere i lavori e realizzare le opere il cui contenuto strategico è definito nei documenti richiamati;

DATO ATTO CHE:

- con lettera in atti con P.G. n. 243019 del 17/10/2023, questa A.C. ha provveduto a proporre alla Provincia di Reggio Emilia la stipula di una Convenzione ex art. 30 D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. con le modalità di cui all'art. 1 comma 124 L. 145/2018 per l'utilizzo congiunto, temporaneo e a tempo parziale del dipendente in parola a decorrere dalla stipula della Convenzione e così per tre mesi, salvo proroga con il consenso delle Parti, per un tempo lavoro complessivamente stimato in un minimo di 9 giornate lavorative da 9 ore, al fine di svolgere le attività proprie dei ruoli di cui si è dato conto sopra, il cui Schema, dove sono riportate tutte le condizioni oggetto di accordo tra le Parti, costituisce allegato parte integrante non pubblicabile della presente determinazione (Allegato A);
- in data 23/10/2023 la Provincia di Reggio Emilia, nella persona della Responsabile delle Risorse Umane, ha confermato per le vie brevi l'assenso circa il contenuto della bozza di accordo ed ha trasmesso un prospetto del costo del dipendente, che costituisce base di calcolo per la quantificazione dell'impegno di spesa necessario a dare attuazione, da parte della scrivente A.C., alla Convenzione di che trattasi;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 169 di I.D. del 27.07.2023 avente ad oggetto *"MODIFICA ALLA SEZIONE – 3- ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO DEL PIANO INTEGRATO ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) AGGIORNATO DA ULTIMO CON DELIBERAZIONE G.C. N. 2023/121 DEL 25/05/2023 E NOTA DI AGGIORNAMENTO ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE – ANNO 2023"* dove, considerato tutto quanto indicato in premessa, si deliberava, tra l'altro:

"...

- di **aggiornare** il PIAO alla SEZIONE 3 – ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO come esplicitato in narrativa ed in particolare alla sottosezione 3.3 Piano dei fabbisogni ed il paragrafo "Costituzione del Fondo", come da allegato A;
- di **confermare** mandato alla Dirigente del Servizio "Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione" di provvedere, con propri atti, alla stipula di accordi con altri enti cui si applica il CCNL del comparto funzioni locali finalizzati all'utilizzo condiviso di personale, ai sensi della L. 145/2018 co. 124 e dell'art. 23 del CCNL Funzioni locali 2019/2021, per un tempo limitato (massimo 3 mesi) e in relazione ad esigenze eccezionali, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e conseguire economie nella gestione delle risorse;

...",

VISTO inoltre quanto indicato alla *"SEZIONE 3 – ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO"* del PIAO del Comune di Reggio Emilia - Allegato A parte integrante della citata Delib. G.C. n. 169 di I.D. del 27.07.2023 - e precisamente al capitolo *"3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale"* in riferimento a quanto riportato al paragrafo *"Capacità assunzionale"* in relazione alla sostenibilità finanziaria della spesa per assunzioni;

PRESO ATTO che con proprio Verbale n. 22 del 24/07/2023 avente ad oggetto **"proposta variazione al piano dei fabbisogni"**, l'Organo di Revisione ha espresso *"parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta comunale relativa alla variazione del piano dei fabbisogni confluito nel PIAO e assevera il mantenimento dell'equilibrio pluriennale di bilancio 2023/2025 del Comune di Reggio Emilia a seguito dell'adozione del Piano del fabbisogno di personale 2023/2025 confluito nel PIAO di cui alla proposta esaminata..."*;

VISTE E RICHIAMATE:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 20.12.2022 con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2023–2025 e i relativi allegati, tra cui la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 12.01.2023 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2.;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 di I.D. del 26.04.2023 con cui sono stati approvati il Rendiconto della Gestione 2022 ed i relativi allegati;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 di I.D. del 26.04.2023 con cui sono stati approvati anche il Bilancio Consuntivo dell'esercizio 2022 dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia del Comune di Reggio Emilia ed i relativi allegati;

DATO CONTO conseguentemente, per quanto attiene alla spesa necessaria all'attuazione di tutto quanto disposto dal presente provvedimento, che:

- le risorse economiche necessarie al rimborso alla Provincia di Reggio Emilia della spesa relativa al tempo lavoro che l'Ing. M.M. presterà a favore di questo Comune, sulla base di quanto stabilito nella Convenzione allegata, sono rinvenibili nei competenti capitoli del Bilancio Pluriennale 2023-2025 esercizi 2023 e 2024;
- la stessa rientra ed è contenuta nei vincoli e limiti di spesa di personale di cui alla vigente normativa in materia assuntiva e pertanto il presente provvedimento risulta conforme a quanto previsto dall'art. 1 commi 557, 557-*bis*, -*ter* e -*quater* della Legge 296/2006 e ss.mm.ii. in materia di contenimento e riduzione della spesa di personale rispetto alla spesa media sostenuta nel triennio 2011-2013 e di tutte le disposizioni legislative successivamente intervenute ivi compresa la normativa per la definizione delle capacità assunzionali degli enti in termini di "sostenibilità finanziaria" della relativa spesa, di cui si dà conto nella citata Delib. G.C. n. 169 di I.D. del 27.07.2023;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147-*bis* del D.Lgs. 267/2000;

VISTI inoltre:

- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed in particolare gli artt. 107 (funzioni e responsabilità della dirigenza) e 183 comma 7 e 9 (impegni di spesa) e 151 comma 4 (principi in materia di contabilità);
- il Decreto Legislativo n. 165/2001, art. 4 - 2° comma;
- la Circolare Ministero dell'Interno 22.06.1993, n. 6;
- gli articoli 59 e 60 dello Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di Reggio Emilia;
- l'art. 32 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- i vigenti C.C.N.L. per il comparto Funzioni Locali;

Visto l'incarico attribuito alla Dott.ssa Battistina Giubbani dal Sindaco Luca Vecchi in data 31.01.2023 (P.G. n. 32027 del 31/01/2023 della direzione ad interim del Servizio "Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione" a decorrere dal 01.02.2023;

DETERMINA

1. di approvare lo Schema di Convenzione ex art. 30 D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. con le modalità di cui all'art. 1 comma 124 della L. 145/2018 – che costituisce Allegato A parte integrante non pubblicabile del presente provvedimento - per l'utilizzo congiunto, temporaneo e a tempo parziale, per un totale di almeno 9 giorni nell'arco dei prossimi 3 mesi, dell'Ing. **M.M.**, dipendente a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 267/2000 della Provincia di Reggio Emilia con profilo di Istruttore Direttivo Tecnico e collocato in aspettativa ai sensi del medesimo articolo presso il Comune di Reggio Emilia, del quale è dipendente a tempo indeterminato con profilo di Funzionario Tecnico;
2. di impegnarsi sin da ora a provvedere - mediante apposita liquidazione dirigenziale e previa presentazione di richiesta e prospetto riepilogativo - al rimborso degli oneri - rapportati alle ore effettivamente prestate - derivanti dal presente provvedimento, alla Provincia di Reggio Emilia, posto che l'Ing. M.M. percepisce presso la Provincia di Reggio Emilia le seguenti voci stipendiali a tempo pieno:

- Stipendio tabellare base	€ 1.934,36
- Indennità vacanza contrattuale	€ 9,67
- Indennità di comparto	€ 51,90
- Emolumento accessorio una tantum	€ 29,02
- <i>Ad personam</i>	€ 384,62

3. di impegnare la complessiva spesa di € 1.973,82 come segue:

quanto a € 1.319,21 sul Bilancio Pluriennale 2023-2025 – Annuale 2023 al Cap. 30000 del PEG 2023 “Personale U.O.C. Verde Traffico e Infrastr.-Serv.Manutenzione” - Centro di Costo 0213 - codice modalità di gestione Conto annuale 001 e precisamente:

art. 1 € 1.002,09 – Retribuzione lorda - COGE HA – PD 3102
 codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:
 codice funzionale missione / programma: 09.02
 codice piano dei conti integrato: 1.01.01.01.002
 codice COFOG: 05.4.1
 codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell’UE)
 codice SIOPE: 1106

art. 2 € 286,13 – Contributi a carico dell’Ente COGE HC - PD 3104
 codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:
 codice funzionale missione / programma: 09.02
 codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.001
 codice COFOG: 05.4.1
 codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell’UE)
 codice SIOPE: 1111

art. 2 € 30,99 – Contributi a carico dell’Ente COGE HC - PD 3104 (TFR)
 codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:
 codice funzionale missione / programma: 09.02
 codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.003
 codice COFOG: 05.4.1
 codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell’UE)
 codice SIOPE: 1113

quanto a € 654,61 sul Bilancio Pluriennale 2023-2025 – Annuale 2024 al capitolo che nel PEG 2024 verrà iscritto in sede corrispondente al Cap. 30000 “Personale U.O.C. Verde Traffico e Infrastr.- Serv.Manutenzione” del PEG 2023 - Centro di Costo 0213 - codice modalità di gestione Conto annuale 001 e precisamente:

art. 1 € 501,05 – Retribuzione lorda - COGE HA – PD 3102
 codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:
 codice funzionale missione / programma: 09.02
 codice piano dei conti integrato: 1.01.01.01.002
 codice COFOG: 05.4.1
 codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell’UE)
 codice SIOPE: 1106

art. 2 € 138,06 – Contributi a carico dell’Ente COGE HC - PD 3104
 codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:
 codice funzionale missione / programma: 09.02
 codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.001
 codice COFOG: 05.4.1
 codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell’UE)
 codice SIOPE: 1111

art. 2 € 15,50 – Contributi a carico dell’Ente COGE HC - PD 3104 (TFR)
 codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:
 codice funzionale missione / programma: 09.02
 codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.003
 codice COFOG: 05.4.1

codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
codice SIOPE: 1113

4. di dare atto, relativamente alla spesa necessaria all'attuazione di tutto quanto disposto dal presente provvedimento, che:

- le risorse economiche necessarie al rimborso alla Provincia di Reggio Emilia della spesa irrelativa al tempo lavoro che l'Ing. M.M. presterà a favore di questo Comune sulla base della Convenzione allegata, sono rinvenibili nei competenti capitoli del Bilancio Pluriennale 2023-2025 esercizi 2023 e 2024;
- la stessa rientra ed è contenuta nei vincoli e limiti di spesa di personale di cui alla vigente normativa in materia assuntiva e pertanto il presente provvedimento risulta conforme a quanto previsto dall'art. 1 commi 557, 557-bis, -ter e -quater della Legge 296/2006 e ss.mm.ii. in materia di contenimento e riduzione della spesa di personale rispetto alla spesa media sostenuta nel triennio 2011-2013 e di tutte le disposizioni legislative successivamente intervenute ivi compresa la normativa per la definizione delle capacità assunzionali degli enti in termini di "sostenibilità finanziaria" della relativa spesa, di cui si dà conto nella citata Delib. G.C. n. 169 di I.D. del 27.07.2023;
- la stessa non è soggetta ai limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito con L. 122/2010, in materia di assunzioni flessibili, poiché la fattispecie dell'utilizzo condiviso in oggetto risulta riconducibile agli affini istituti del comando e del distacco, i quali "*...non comportano in generale alcun aumento di spesa di personale nell'ambito della spesa pubblica globale e per di più sortiscono l'ottimale effetto di favorire una più efficiente distribuzione del personale sul territorio, con verosimili positive ricadute sui risultati della gestione amministrativa*" (Corte dei conti, Sez. Lazio, deliberazione n. 33/2012);

5. di trasmettere alla Provincia di Reggio Emilia copia del presente provvedimento, unitamente alla Convenzione firmata.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo al Dirigente firmatario.

Ai sensi dell'art. 147-bis e 183 comma 7, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., si trasmette il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
(Dr.ssa Battistina Giubbani)